

Schema di accordo di programma per lo sviluppo del progetto "Ripensare la città: Impatto degli interventi di ricostruzione post-terremoto sulla sicurezza e sul degrado urbano", in attuazione degli obiettivi previsti dall'art. 6, L.R. n. 24/2003

Tra

La Regione Emilia Romagna, C.F. 80062590379, rappresentata dal Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera, in virtù della deliberazione della Giunta regionale n°. . . del...

e

Il Comune di Mirandola, rappresentato dal Sindaco ;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" ed in particolare:

- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che la Regione, per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, possa promuovere e stipulare intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;
- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che la Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese correnti;

Premesso che:

il Sindaco del Comune di Mirandola (MO), con lettera acquisita al protocollo regionale in data 20/11/2012, prot. N. PG.2012.0271837 ha avanzato alla Regione Emilia - Romagna una richiesta di collaborazione per la realizzazione del progetto denominato "Ripensare la città: Impatto degli interventi di ricostruzione post-terremoto sulla sicurezza e sul degrado urbano";

tale progetto prevede di:

- rafforzare la percezione di sicurezza e la protezione della comunità dalla criminalità e dal degrado attraverso diagnosi locale e ipotesi per riqualificazione urbana;
- favorire alcuni processi legati alla ricostruzione post-terremoto - ripensamento spazi pubblici, nuovi insediamenti - accompagnandoli e riducendo l'insorgere di nuove conflittualità urbane;

- valorizzare il ruolo della polizia locale nel rafforzare la percezione di sicurezza, anche attraverso la pianificazione urbana, e nella gestione di alcune fasi della ricostruzione;

Dato atto che la proposta ricevuta da parte del Comune di Mirandola (MO) rientra negli obiettivi della Regione Emilia-Romagna indicati anche nella L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 ed esiste un preciso interesse ed una concreta possibilità da parte della Regione a supportare finanziariamente le spese per la realizzazione del progetto "Ripensare la città: Impatto degli interventi di ricostruzione post-terremoto sulla sicurezza e sul degrado urbano" di cui sopra di diretto interesse e rilievo regionale e che, pertanto, si ritiene di accogliere la predetta richiesta;

Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia Romagna e il Comune di Mirandola (MO), alla preliminare sottoscrizione di apposito Accordo di programma, anche al fine di concedere un supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo dell'Accordo stesso;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo di programma**

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Articolo 2

Obiettivi

Il presente Accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna ed Comune di Mirandola (MO), ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto "Ripensare la città: Impatto degli interventi di ricostruzione post-terremoto sulla sicurezza e sul degrado urbano".

Articolo 3

Descrizione degli interventi

Oggetto del presente Accordo di programma sono gli interventi, che di seguito si specificano:

- a) realizzazione di una diagnosi locale di sicurezza prima e dopo il terremoto, in alcune aree della città, con il coinvolgimento della polizia locale;
- b) redazione di proposte e pareri tecnici mirati al miglioramento della sicurezza e del degrado in particolare in alcuni spazi pubblici soggetti ad opere di ricostruzione post terremoto (con particolare riferimento illuminazione, arredo urbano, disegno architettonico)
- c) diagnosi dei problemi di convivenza e conflitto nella transizione dalle tendopoli alle abitazioni provvisorie

d) rafforzamento delle attività della polizia municipale in ambiti mirati e formazione degli operatori per affrontare un contesto urbano nuovo e difficile.

Articolo 4 Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi previsti nell'art. 3 del presente Accordo di programma, si prevede il sostentamento delle seguenti spese:

SPESE CORRENTI:

Descrizione spese	Costo
Costi per la realizzazione delle analisi e delle diagnosi locali, dei pareri tecnici/linee guida e delle indicazioni progettuali in ambito urbanistico e di sicurezza.	€ 15.000,00
Formazione del personale di Polizia Municipale	€ 3.000,00
Valorizzazione del lavoro del personale del Comune e della polizia municipale coinvolto	€ 7.000,00
Totale spese correnti	€. 25.000,00

Articolo 5 Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere al Comune di Mirandola (MO) un contributo complessivo di €. 18.000,00, a titolo di contributo alle spese correnti a fronte di una spesa complessiva prevista di €. 25.000,00, di cui €. 7.000,00 a carico del Comune, da sostenere per la realizzazione del progetto "Ripensare la città: Impatto degli interventi di ricostruzione post-terremoto sulla sicurezza e sul degrado urbano", la cui documentazione è agli atti del Servizio competente.

Il Comune di Mirandola (MO) si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione degli atti amministrativi riguardanti le azioni di cui all'art. 3;
- a reperire le risorse necessarie per la realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste dal Progetto "Ripensare la città: Impatto degli interventi di ricostruzione post-terremoto sulla sicurezza e sul degrado urbano", così come riassunte nel presente Accordo e come descritto in modo dettagliato nella documentazione presentata e disponibile agli atti del Servizio competente;

- a contribuire alla realizzazione del progetto anche attraverso la valorizzazione del lavoro degli operatori dedicati al progetto.

Articolo 6

Comitato Tecnico di Coordinamento

La Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Mirandola (MO) si impegnano inoltre, tramite i propri referenti individuati rispettivamente nel Dott. Gian Luca Albertazzi per la Regione Emilia Romagna e nell'istruttore amministrativo Baraghini Andrea (servizio protezione civile del Comune di Mirandola) e Dott. Stefano Poma Comandante del Corpo di Polizia Municipale (funzione conferita all'Unione Comuni Modenesi Area Nord) per il Comune di Mirandola (MO), a convocare periodicamente incontri di verifica sull'andamento del progetto.

Articolo 7

Modifiche

Eventuali modifiche alle attività previste per la realizzazione del progetto possono essere avanzate in corso d'opera alla Regione Emilia Romagna, con richiesta che ne evidenzi chiaramente le motivazioni, anche su proposta del comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 6, a condizione:

- a) che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche in oggetto e agli obiettivi indicati dal presente protocollo;
- b) che non si modifichi l'onere complessivo posto a carico della Regione.

La richiesta motivata di variazione al programma di attività verrà valutata dal Dirigente regionale competente che nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà l'accoglimento o il diniego della stessa.

Articolo 8

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo a favore del Comune di Mirandola (MO), pari all'importo complessivo di €. 18.000,00, sarà disposta, previa sottoscrizione del presente Accordo di Programma, secondo le modalità di seguito indicate:

- una prima tranche di pagamento, pari a €.9.000,00 e corrispondente alla somma del 50% del contributo sulle spese correnti, a sottoscrizione dell' Accordo e a presentazione da parte del Comune di Mirandola (MO) della comunicazione relativa all'avvio del progetto "Ripensare la città: Impatto degli interventi di ricostruzione post-terremoto sulla sicurezza e sul degrado urbano";
- una seconda tranche di pagamento, pari a €.9.000,00, corrispondente alla somma del 50% del contributo sulle spese correnti, a presentazione della documentazione da parte del

Comune di Mirandola (MO) della rendicontazione delle spese sostenute e della relazione sul risultato delle attività previste nel progetto citato.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel presente Accordo di Programma, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Con riferimento al presente articolo, si concorda che non possono essere rendicontate come spese sostenute dal Comune di Mirandola (MO) quelle già finanziate dalla Regione Emilia-Romagna tramite contributi precedentemente concessi per le medesime finalità. A questo proposito, il Comune di Mirandola (MO) dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in merito alle singole spese sostenute per il presente Accordo.

Articolo 9 Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Mirandola (MO), la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordate relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 10 Durata dell' Accordo

Il presente accordo decorre dalla data di adozione della delibera di Giunta regionale n... del..... e dovrà essere attuato entro il 30/06/2014, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 31/12/2014.

In presenza di particolari circostanze potrà essere richiesta una proroga per la conclusione del progetto. La richiesta motivata di proroga verrà valutata dal Dirigente regionale competente che nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà l'accoglimento o il diniego della stessa.

Articolo 11 Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari è pubblicato sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni

Per la Regione Emilia-Romagna
Il Vicepresidente

Per il Comune di Mirandola

Bologna,